

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 3 marzo 1981

che adotta un programma settoriale di ricerca e di sviluppo nel settore dell'ambiente (protezione dell'ambiente e climatologia) — azioni indirette e concertate — (1981/1985)

(81/213/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del trattato, la Comunità ha, fra l'altro, il compito di promuovere nell'insieme della Comunità uno sviluppo armonioso delle attività economiche, un'espansione continua ed equilibrata e un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita;

considerando che la ricerca nel settore dell'ambiente contribuisce al raggiungimento di tali obiettivi e che essa è stata ritenuta di interesse prioritario dal Consiglio nelle sue conclusioni del 20 dicembre 1979;

considerando che, nella risoluzione del 17 maggio 1977 ⁽³⁾, il Consiglio ha approvato gli obiettivi e i principi di una politica comunitaria in materia di ambiente e una descrizione generale delle azioni da attuare a livello comunitario;

considerando pertanto che la presente decisione riguarda progetti di ricerca che sembrano necessari per il conseguimento di alcuni obiettivi della Comunità nell'ambito del mercato comune;

considerando che, nella risoluzione del 14 gennaio 1974 ⁽⁴⁾, il Consiglio ha adottato un primo programma d'azione delle Comunità europee nel settore della scienza e della tecnologia, sottolineando che si dovrà fare adeguato ricorso a tutta la gamma di vie e mezzi disponibili;

considerando che incombe alla Comunità concludere gli accordi con i paesi terzi nei settori previsti dalla presente decisione; che, non appena la presente decisione sarà stata adottata, sarà opportuno aprire negoziati con gli Stati interessati per una rapida conclusione di tali accordi;

⁽¹⁾ GU n. C 28 del 9. 2. 1981, pag. 60.

⁽²⁾ GU n. C 353 del 31. 12. 1980, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. C 139 del 13. 6. 1977, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. C 7 del 29. 1. 1974, pag. 6.

considerando che il Consiglio ha adottato azioni concertate comunitarie nei settori:

- trattamento e impiego dei fanghi delle acque di fogna, il 27 settembre 1977 ⁽¹⁾,
- analisi dei microinquinanti organici nell'acqua il 9 ottobre 1978 ⁽²⁾,
- comportamento fisico-chimico degli inquinanti atmosferici, il 9 ottobre 1978 ⁽³⁾,

considerando che il Consiglio ha concluso accordi di concertazione Comunità-COST relativi ad azioni concertate nei settori:

- trattamento e impiego dei fanghi delle acque di fogna, il 19 marzo 1979 ⁽⁴⁾,
- analisi dei microinquinanti organici nell'acqua, il 18 dicembre 1979 ⁽⁵⁾,
- comportamento fisico-chimico degli inquinanti atmosferici, il 18 dicembre 1979 ⁽⁶⁾;

considerando che gli Stati membri intendono svolgere, nell'ambito delle norme e delle procedure applicabili ai loro programmi nazionali, la ricerca descritta nelle tabelle 1, 2 e 3 del punto C dell'allegato e sono pronti a completare tale ricerca in un processo di coordinamento a livello comunitario fino al 31 dicembre 1983;

considerando che è stata firmata una dichiarazione comune d'intenzioni per l'esecuzione dell'azione COST 47 (ecologia degli ecosistemi bentonici costieri);

considerando che, il 18 dicembre 1979 ⁽⁷⁾, il Consiglio ha adottato un programma pluriennale di ricerca della Comunità economica europea nel settore della climatologia;

considerando che, il 13 marzo 1980 ⁽⁸⁾, il Consiglio ha adottato un programma pluriennale per il Centro comune di ricerca che comprende attività nel settore dell'ambiente;

considerando che, nelle conclusioni del 20 dicembre 1979, il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare proposte volte a razionalizzare le procedure

di preparazione, di esame e di esecuzione dei programmi comunitari di ricerca e di sviluppo; che un raggruppamento delle azioni indirette e concertate nel settore dell'ambiente costituirebbe un primo passo verso la realizzazione di tali obiettivi;

considerando che il trattato non prevede i poteri di azione specifici a tal fine richiesti;

considerando il parere del Comitato della ricerca scientifica e tecnica (CREST),

DECIDE:

Articolo 1

1. Per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1981 è adottato un programma della Comunità economica europea di ricerca e di sviluppo nel settore dell'ambiente (protezione dell'ambiente e climatologia), come descritto in allegato.

2. Il programma comprende azioni indirette e concertate.

Le azioni indirette sono eseguite mediante contratti.

Le azioni concertate consistono in un coordinamento, a livello comunitario, di attività di ricerca che fanno parte di programmi di ricerca degli Stati membri e, se del caso, della Comunità.

Le azioni concertate n. 1, 2 e 4 del punto A dell'allegato terminano il 31 dicembre 1983, a meno che non vengano prolungate ai sensi dell'articolo 3.

Articolo 2

Gli stanziamenti necessari per l'esecuzione del programma, l'importo dei quali è fissato a 43 milioni di unità di conto europee, comprese le somme necessarie per il coordinamento delle azioni concertate n. 1, 2 e 4 del punto A dell'allegato e per un organico di sedici agenti, sono iscritti nel bilancio delle Comunità europee.

La suddivisione interna dei fondi è riportata al punto B dell'allegato.

⁽¹⁾ GU n. L 267 del 19. 10. 1977, pag. 35.

⁽²⁾ GU n. L 311 del 4. 11. 1978, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 311 del 4. 11. 1978, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 72 del 23. 3. 1979, pag. 35.

⁽⁵⁾ GU n. L 39 del 15. 2. 1980, pag. 24.

⁽⁶⁾ GU n. L 39 del 15. 2. 1980, pag. 18.

⁽⁷⁾ GU n. L 12 del 17. 1. 1980, pag. 24.

⁽⁸⁾ GU n. L 72 del 18. 3. 1980, pag. 11.

In base all'esperienza acquisita durante l'esecuzione del programma e previa consultazione del CREST e dei comitati di cui all'articolo 5, la Commissione è autorizzata a trasferire i fondi da un settore all'altro nell'ambito del medesimo sottoprogramma, purché detti trasferimenti non diano luogo ad un aumento o ad una riduzione superiore al 10 % degli stanziamenti inizialmente previsti per ciascun settore di ricerca.

Articolo 3

Alla fine del terzo anno, il programma è sottoposto ad un riesame. Questo può dar luogo ad una revisione del programma nel corso del quarto anno, in conformità delle adeguate procedure e previa consultazione dei comitati di cui all'articolo 5. Il Parlamento europeo è informato dei risultati del riesame.

Articolo 4

La Commissione è responsabile dell'esecuzione del programma per quanto riguarda le azioni indirette e del coordinamento per quanto riguarda quelle concertate.

Nell'ambito del programma essa decide i particolari dell'esecuzione e soprattutto la suddivisione della attività fra azioni indirette e azioni concertate e la promozione delle azioni concertate e coordinate, come descritte in allegato.

Articolo 5

Nell'esecuzione dei compiti elencati nell'articolo 4 la Commissione è assistita dai seguenti comitati:

- a) comitato consultivo in materia di gestione di programmi nel settore della protezione dell'ambiente,
- b) comitato consultivo in materia di gestione di programmi nel settore della climatologia.

Per quanto riguarda le azioni indirette il mandato e la composizione di questi comitati sono conformi alla risoluzione del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativa ai comitati consultivi in materia di gestione dei programmi di ricerca ⁽¹⁾.

Per le azioni concertate, il mandato del comitato di cui alla lettera a) è definito nel punto D dell'allegato.

Articolo 6

Per quanto riguarda le azioni indirette, la diffusione delle conoscenze derivanti dalla loro esecuzione sarà conforme al regolamento (CEE) n. 2380/74 del Consiglio, del 17 settembre 1974, che stabilisce il regime di diffusione delle conoscenze applicabile ai programmi di ricerche per la Comunità economica europea ⁽²⁾.

Articolo 7

1. Per quanto riguarda le azioni concertate, conformemente ad una procedura che la Commissione stabilirà d'accordo con il comitato di cui all'articolo 5, lettera a), gli Stati membri partecipanti e la Comunità si scambiano regolarmente tutte le informazioni utili sull'esecuzione delle attività di ricerca.

Gli Stati membri partecipanti forniscono alla Commissione le informazioni necessarie ai fini del coordinamento. Inoltre essi fanno in modo da informare la Commissione sulle ricerche analoghe, in programma o in corso di esecuzione da parte di organizzazioni che non dipendono da essi.

Le informazioni vengono considerate riservate qualora lo Stato membro che le fornisce lo richieda.

2. Al termine del programma la Commissione, d'accordo con il comitato di cui all'articolo 5, lettera a), invia agli Stati membri e al Parlamento una relazione riassuntiva sull'esecuzione e sui risultati delle azioni concertate.

Essa pubblica tale relazione sei mesi dopo il suo invio agli Stati membri, a condizione che nessuno Stato membro si opponga. In questo caso la relazione viene inviata, d'accordo con il comitato predetto, soltanto agli istituti e alle imprese che ne facciano richiesta e le cui attività di ricerca o di produzione giustificano l'accesso ai risultati delle azioni concertate. La Commissione prende le disposizioni necessarie affinché il contenuto della relazione rimanga riservato e non venga divulgato a terzi.

⁽¹⁾ GU n. C 192 dell'11. 8. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 255 del 20. 9. 1974, pag. 1.

Articolo 8

1. Conformemente all'articolo 228 del trattato, la Comunità può concludere accordi con Stati terzi e in particolare con quelli che partecipano alla collaborazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST), al fine di associarli in tutto o in parte al programma.

2. La Commissione è autorizzata a negoziare gli accordi di cui al paragrafo 1.

Gli accordi con i paesi terzi partecipanti al COST vengono negoziati in conformità delle conclusioni del Consiglio, del 18 luglio 1978, concernenti la cooperazione europea nel settore della scienza e della tecnologia (COST) ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 100 del 21. 4. 1979, pag. 1.

Articolo 9

A decorrere dal 1° gennaio 1981 verranno abrogate:

- la decisione 78/888/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1978, per l'attuazione di un'azione concertata a livello comunitario nel campo dell'analisi dei microinquinanti organici nell'acqua,
- la decisione 78/889/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1978, che adotta un'azione concertata della Comunità economica europea nel settore del comportamento fisico-chimico degli inquinanti atmosferici,
- la decisione 80/27/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che stabilisce un programma pluriennale di ricerca della Comunità economica europea nel settore della climatologia (azione indiretta 1980-1984).

Fatto a Bruxelles, addì 3 marzo 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. M. V. van AARDENNE

ALLEGATO

A. CONTENUTO SCIENTIFICO E TECNICO

SOTTOPROGRAMMA I: PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

| | Azione indiretta (contratti e coordinamento) | Azioni concertate |
|---|---|---|
| Settore di ricerca 1: Origini, vie di trasmissione e effetti delle sostanze inquinanti | | |
| 1.1. Metalli pesanti | x | — |
| 1.2. Microinquinanti organici e nuove sostanze chimiche | x | 1. Analisi dei microinquinanti organici nell'acqua (COST 64b bis) (fino al 31 dicembre 1983). I temi di ricerca e la suddivisione delle attività fra gli Stati membri vengono indicati nella tabella 1 del punto C. |
| 1.3. Amianto e altro materiale fibroso | x | — |
| 1.4. Qualità dell'aria | x | 2. Comportamento chimico-fisico degli inquinanti atmosferici (COST 61a bis) (fino al 31 dicembre 1983). I temi di ricerca e la suddivisione delle attività fra gli Stati membri vengono indicati nella tabella 2 del punto C. |
| 1.5. Qualità delle acque di superficie e sotterranee | x | — |
| 1.6. Scarichi termici | x | — |
| 1.7. Qualità dell'ambiente marino | x | 3. Ecosistemi bentonici costieri (COST 47) 1) Fondali sedimentari 2) Fondali rocciosi — zona intertidale 3) Fondali rocciosi — zona subtidale |
| 1.8. Inquinamento acustico | x | — |
| Settore di ricerca 2: Riduzione e prevenzione dell'inquinamento e degli inconvenienti ambientali | | |
| 2.1. Fanghi delle acque di fogna | — | 4. Trattamento e utilizzazione dei fanghi delle acque di fogna (COST 68 bis) (fino al 31 dicembre 1983). I temi di ricerca e la suddivisione delle attività fra gli Stati membri vengono indicati nella tabella 3 del punto C. |
| 2.2. Tecnologie per la riduzione dell'inquinamento | x | — |
| 2.3. Tecnologie pulite | x | — |
| 2.4. Effetti ecologici dell'eliminazione dei rifiuti solidi | x | — |
| 2.5. Tecniche di depurazione per inquinamento da idrocarburi | x | x |
| 2.6. Incidenza delle nuove tecnologie | x | x |

| | Azione indiretta (contratti e coordinamento) | Azioni concertate |
|--|---|-------------------|
| Settore di ricerca 3: Protezione, conservazione e gestione dell'ambiente naturale | | |
| 3.1. Studi di ecosistemi | x | — |
| 3.2. Cicli biogeochimici | x | — |
| 3.3. Conservazione degli ecosistemi | x | — |
| 3.4. Protezione degli uccelli | x | x |
| 3.5. Rigenerazione degli ecosistemi danneggiati | x | — |
| Settore di ricerca 4: Gestione dell'informazione sull'ambiente | | |
| 4.1. Banca di dati sulle sostanze chimiche nell'ambiente | x | — |
| 4.2. Valutazione, memorizzazione e utilizzazione dei dati | x | — |
| 4.3. Cartografia ecologica | x | — |
| Settore di ricerca 5: Sistemi complessi di interazione: interazione uomo-ambiente | x | x |

SOTTOPROGRAMMA II: CLIMATOLOGIA (azione indiretta)

Settore di ricerca 1: Comprendere il clima

1.1. Ricostruzione dei climi passati

Esplorazione e analisi:

- a) degli archivi naturali;
- b) dei dati ottenuti da osservazioni e di altri archivi storici.

1.2. Modelli climatici e previsioni del clima

Studi intesi a migliorare dei modelli che siano capaci di simulare il clima, tenendo conto specialmente delle componenti a variazione lenta del sistema climatico, e a determinare la possibilità di predire il clima a scale di tempo e di spazio che presentano un interesse per la Comunità.

Settore di ricerca 2: Interazioni uomo-clima

2.1. Variabilità climatica e risorse europee

- a) Effetti sulle risorse agricole e idriche.
- b) Valutazione dei rischi climatici.
- c) Ripercussioni sul fabbisogno, sul consumo e sulla produzione di energia.

2.2. Conseguenze delle attività umane per il clima

- a) Inquinamento chimico dell'atmosfera con particolare riguardo all'accumulazione di anidride carbonica.
- b) Emissione di energia.

TABELLA 2

COMPORTAMENTO CHIMICO-FISICO DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI

Contributi degli Stati membri e del Centro comune di ricerca (CCR)
all'azione concertata, suddivisi per settori di ricerca

| Argomento della ricerca | Ripartizione dell'attività di ricerca | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|---|----|---|---|-----|----|----|-----|
| | B | D | DK | F | I | IRL | NL | UK | CCR |
| 1. Studi sulla conversione e sul trasporto di inquinanti atmosferici: | | | | | | | | | |
| a) studi di laboratorio | | x | | x | x | x | x | x | x |
| b) studi di campo | x | x | x | x | x | | x | x | x |
| c) modellazione | | x | | | x | | x | | x |
| 2. Studi sul deposito e sull'assorbimento di inquinanti atmosferici | x | | | x | x | | | x | |

TABELLA 3

TRATTAMENTO E UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DELLE ACQUE DI FOGNA

Contributi degli Stati membri all'azione concertata, suddivisi per settori di ricerca

| Argomenti della ricerca | Ripartizione dell'attività di ricerca | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---|----|---|---|-----|----|----|---|
| | B L | D | DK | F | I | IRL | NL | UK | |
| 1. Stabilizzazione dei fanghi e trattamento degli odori: | | | | | | | | | |
| — definizione e determinazione del «grado di stabilità» e relazione con gli inconvenienti provocati dagli odori | | | x | x | | | | | x |
| — valutazione comparativa e metodi di stabilizzazione | | x | x | | x | | | | |
| 2. Problemi connessi alla disidratazione dei fanghi: | | | | | | | | | |
| — ricerca sulle forze di legame dell'acqua | | | | | | | x | | |
| — sviluppo e unificazione dei metodi per la valutazione delle proprietà di disidratazione | x | x | | x | x | | | | x |
| — problemi connessi all'impiego di flocculanti | | x | | x | | | | | x |
| — valutazione comparativa delle apparecchiature di densificazione e disidratazione | | | | | x | | x | | |
| 3. Problemi analitici connessi al trattamento e all'impiego di fanghi: | | | | | | | | | |
| — caratterizzazione degli agenti patogeni e valutazione dei metodi di sterilizzazione | x | x | x | | | | | | |
| — caratterizzazione e determinazione degli agenti inquinanti (metalli pesanti, composti organici persistenti) nei fanghi e sviluppo dei metodi analitici di standardizzazione | x | | | x | | | | | x |
| 4. Problemi ambientali connessi all'impiego dei fanghi: | | | | | | | | | |
| — trattamenti speciali dei fanghi per uso agricolo (per esempio, formazione di composti) inclusi i metodi di miglioramento e sterilizzazione e di eliminazione degli agenti inquinanti | | x | | x | x | | x | | |
| — trasferimento degli agenti inquinanti alle piante ed effetti nocivi sulla vegetazione | | | x | x | | | x | | x |
| — effetti sulla qualità del suolo e sulle acque sotterranee dell'impiego in larga scala dei fanghi | x | x | | x | | | x | | x |
| — impiego ottimale dei fanghi nei campi, inclusi i fanghi provenienti da impianti di defosfatizzazione | | x | | x | | | x | | x |

D. MANDATO DEL COMITATO DI CUI ALL'ARTICOLO 5, LETTERA a)

1. Per ogni azione concertata il comitato:
 - 1.1. contribuisce alla miglior esecuzione possibile dell'azione esprimendo il suo parere su tutti gli aspetti del suo svolgimento;
 - 1.2. valuta i risultati dell'azione e trae le conclusioni circa la loro applicazione;
 - 1.3. provvede allo scambio di informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1;
 - 1.4. segue i progressi delle ricerche nazionali nel settore in cui si iscrive l'azione, specialmente tenendosi al corrente degli sviluppi scientifici e tecnici che possono avere ripercussioni sulla sua esecuzione.
2. Le relazioni e i pareri del comitato sono trasmessi alla Commissione e agli Stati membri partecipanti all'azione. La Commissione trasmette questi pareri al CREST.